



STATUTO MODELLO PER GLI ASILI INFANTILI

*Adottato dal Ministero degli Interni (estratto Bollettino Ufficiale del
Ministero dell'Interno del 1° luglio 1906 n. 19)*

A.S.C.M., P.I., anno 1901-1928, busta 540

Ministero dell'Interno

(Estratto dal Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno del 1° Luglio 1906 n. 19)

Statuto modello per gli asili infantili

Capo I

Origine e scopo dell'Asilo, e meriti dei quali esso dispone

Art. 1°

(Nell'articolo 1° o di proemio, si indicheranno l'origine, la denominazione, la sede, i nomi del fondatore o dei fondatori dell'asilo, i nomi delle persone che concorsero ad aumentare notevolmente il patrimonio e l'ammontare attuale di questo, la data del decreto di erezione dell'istituto in ente morale, quando abbia incominciato a funzionare e le sue vicende più importanti.)

Art. 2°

L'Asilo ha per scopo di accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri di ambo i sessi del Comune di..... dell'età dai tre ai sei anni, e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale, nei limiti consentiti dalla loro tenera età.

Rimanendo posti disponibili, dopo l'ammissione dei poveri, possono essere ammessi anche bambini non poveri, verso il pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3°

I bambini ammessi all'Asilo non possono rimanere oltre il principio dell'anno scolastico, nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione elementare.

Art. 4°

Non sono accolti i bambini non vaccinati o che non abbiano soffer-

il vaiuolo e quelli affetti da malattie contagiose o ripugnanti.

Art. 5^o

Ai bambini dell'Asilo è somministrata la refezione quotidiana, salvo il caso che i mezzi dell'istituto non lo consentano.

Art. 6^o

Nel caso di deficienza di posti, sono preferiti i bambini che non abbiano persone le quali possano convenientemente vigilarli, perchè impediti dalle loro occupazioni o da altre cause. Per gli altri si tiene conto dell'ordine di precedenza delle domande.

Art. 7^o

L'Asilo provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le contribuzioni pagate per i bambini non poveri, col prodotto delle azioni sottoscritte e con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 8^o

Nell'asilo è vietata ogni diversità di trattamento fra bambini, ai quali è perciò somministrata una sopravveste uniforme, a meno che i mezzi dell'istituto non lo consentano.

Capo II Del Consiglio di Amministrazione

Art. 9^o

L'Asilo è retto da un Consiglio amministrativo composto di..... membri compreso il Presidente (1).

(1) Per asili retti da Congregazioni di carità o da istituzioni autonome di beneficenza, si dirà invece: «L'asilo infantile è retto dalla Congregazione di carità o dall'istituzione..... in forza..... (citare il provvedimento speciale sciosse) congregazione separata.

«Sia applica il presente statuto per ciò che riguarda lo scopo e la particolare indole dell'asilo, e quello della Congregazione di carità o dell'istituzione..... per il resto».

(Sono quindi da omettere le altre disposizioni del presente capo e quelle dei capi III, IV, V, VI, VII).

I Consiglieri sono nominati.....

Il Presidente è scelto dal Consiglio amministrativo, nel proprio seno. Egli dura in carica..... anni, ed i consiglieri si rinnovano per..... ogni.....

Art. 10^o

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione, quello che ebbe maggior numero di voti, ed a parità di voti, il più anziano di età.

Art. 11^o

I membri del Consiglio di amministrazione, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, ed il Prefetto la può promuovere.

Capo III. (1)

Dei Soci

Art. 12^o

Sono soci temporanei coloro i quali, mediante sottoscrizione, si obbligano a pagare annualmente la somma di lire..... e per un periodo di anni.....

Sono soci perpetui coloro i quali versano in una volta una somma non inferiore a lire.....

Art. 13^o

Perdono la qualità di soci coloro i quali, entro..... dalla scadenza, non abbiano effettuato i pagamenti dovuti e coloro i quali si trovino in uno dei casi preveduti dagli alinea C) e seguenti dell'articolo 23 della

(1). Da introdursi, insieme al capo II, per gli asili mantenuti da una società. Per quelli mantenuti da enti morali e da Società insieme si provvederà con speciali disposizioni a seconda dei casi.

legge comunale e provinciale, e degli alinea C) e D) dell'art. 11 della legge
17 Luglio 1870 n. 6973.

Art. 14^o

Le scadenze e le modalità dei pagamenti sono determinate nel regolamento.

Capo IV. Dell'assemblea generale

Art. 15^o

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo entro il mese di Maggio per deliberare il consuntivo dell'ultimo esercizio (1); e le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno dei soci, sia per invito dell'autorità governativa.

Le assemblee sono indette per invito del Presidente del Consiglio amministrativo.

All'invito va unito l'ordine del giorno delle materie da trattarsi. Le norme, per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso, sono fissate nel regolamento interno.

Art. 16^o

Alle assemblee possono intervenire tutti i soci, eccettuati quelli i quali siano in mora coi pagamenti.

Art. 17^o

Ogni socio ha diritto a un solo voto.

Un socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio.

Ogni socio non può avere più di una delega.

I soci che non sono in regola coi pagamenti, non possono delegare il loro voto, né accettare delegazione di voto.

Art. 18^o

Per la validità delle adunanze in prima convocazione, occorre l'in-

(1) Dove si creda, si aggiungerà: «ed entro il mese di Settembre per deliberare il bilancio del futuro esercizio».

tervento della metà più uno dei soci o dei loro delegati.

In seconda convocazione le adunanze sono valide con l'intervento di un numero di soci o di loro delegati non inferiore al doppio di quello dei componenti il Consiglio amministrativo.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Art. 19^o

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal Segretario.

Art. 20^o

L'assemblea generale delibera i conti consuntivi (1), le modificazioni statutarie, il regolamento organico e quello di servizio interno, nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, delibera circa la radiazione dei soci.

Art. 21^o

Qualora il numero dei soci sia ridotto a meno del doppio dei componenti il consiglio di Amministrazione, e finché questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni dell'assemblea generale sono devolute al Consiglio di Amministrazione, ad eccezione della nomina dei componenti il Consiglio stesso, la quale è fatta dal Consiglio Comunale.

Capo V.

Adunanze ed attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Art. 22^o

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo (2), le altre ogni qualvolta lo richieda

(1) Vedi nota precedente.

(2) Stabilire il numero delle adunanze ordinarie ed i mesi in cui esse avranno luogo, avvertendo che non possono essere omissi il mese di Maggio per l'esame del conto dell'esercizio chiuso, e il mese di Settembre per il bilancio del futuro esercizio.

un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso, sia per invito dell'autorità governativa.

Art. 23°

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse giusta l'art. 15 della legge 17 Luglio 1870 n. 6973, non può prendere parte alla deliberazione.

Art. 24°

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare, ne vien fatta menzione.

Art. 25°

Il Consiglio di amministrazione provvede all'iscrizione dei soci, all'amministrazione dell'opera pia e al suo regolare funzionamento, forma i progetti dei regolamenti di amministrazione e di servizio interno, e per il personale; promuove, quando occorre, la modificazione dello statuto e dei regolamenti; nomina, sospende e licenzia gli impiegati e salariati e delibera le conversioni da fare coi medesimi; delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'istituto e che non siano di competenza dell'assemblea generale ai termini dell'art. 20.

Capo VI.

Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 26°

Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione:
di rappresentare l'amministrazione e curare la esecuzione delle de-

liberazioni prese dal Consiglio; di sospendere, per gravi ed urgenti motivi gli impiegati e salariati e prendere, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio di amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

Capo VII

Norme generali di amministrazione

Art. 27^o

Il servizio di esazione e di cassa è fatto, di regola, dall'esattore comunale. Nel caso che l'istituto venga autorizzato ad avere un esattore proprio, non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'esattore comunale.

Art. 28^o

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere, se non sono muniti delle firme del Presidente e di quelle del membro del Consiglio di amministrazione che soprintende al servizio cui si riferisce il mandato od, in difetto, del membro anziano.

(Occorrendo, introdurre la disposizione del n. 5 dell'art. 32 della legge 17 Luglio 1870 n. 6973).

Capo VIII

Disposizioni speciali ed avvertenze

Art. 29^o

Il Consiglio di amministrazione (1) provvede alla vigilanza igienico-sanitaria ed a quella sull'andamento didattico disciplinare, mediate la nomina di medici e di ispettrici.

Il numero, la durata in ufficio e le attribuzioni degli uni e delle altre sono stabilite nel regolamento interno.

Art. 30^o

È in facoltà di ogni componente del Consiglio di ammini-

(1) Per gli asili retti dalla Congregazione di Carità o da istituzione autonoma di beneficenza, invece di Consiglio di amministrazione, si dirà: «Congregazione di Carità o istituzione».

strazione (I) di visitare l'asilo per assicurarsi che proceda regolarmente.

Art. 31^o

I modi di nomina, la pianta organica, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel regolamento organico.

Per tutto quanto riguarda i titoli d'idoneità del personale dirigente ed insegnante ed il metodo d'insegnamento sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici a ciò relativi.

Art. 32^o

Sono pure materie di disposizione regolamentare:
i termini per presentare le domande di ammissione dei bambini, i certificati da allegare alle medesime e la competenza per provvedere in proposito; — la disciplina interna; — la data dell'apertura e della chiusura dell'asilo; — gli orari; — le norme per la somministrazione della refezione e delle sopravvesti, l'igiene e la pulizia e quanto altro sia opportuno per il regolare andamento dell'asilo e non formi oggetto di disposizione statutaria.

Capo II

Disposizione finale

Art. 33^o


Per le materie non contemplate nel presente statuto (II) si osserveranno le norme delle leggi 17 Luglio 1890 n. 6973 e 18 Luglio 1904 n. 390 e dei relativi regolamenti.

Capo I.

Disposizioni transitorie

(I) Come nota precedente. N. B. Qualora si possano concedere pensioni, le norme relative dovranno, ai termini del comma 1) del l. art. 51 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, essere inserite nello statuto organico, tenendo presente che non si può fare al personale delle OO. PP. un trattamento migliore di quello stabilito per i funzionari dello Stato. Come questo dovrà quindi il personale stesso sottostare alle ritenute, condizioni ecc. prescritte dalle leggi dello Stato per la concessione delle pensioni. (II) Per gli Asili retti dalle Congregazioni di Carità o da istituzione autonoma di beneficenza si aggiunga: « Ed in quello della Congregazione di Carità o dell'istituzione, ecc. ».

Asilo per 100 bambini
Piano Terreno - Scala 1:200



Asilo per 150 bambini.

Piano Terreno. Scala 1:200

